

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
Servizio di Sanita' Animale

Mod. 18 BB

DISTRETTO DI MODICA

NUMERO DI PROT. 5383 DEL 16.08.2011

COMUNE DI SCICLI

ORDINANZA MUNICIPALE N. 229 DEL 22-9-11

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada Lincino, tenere di Scicli, cod. az.01 JRG689, si sono verificati casi di BRUCELLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario/detentore il Sig. Candiano Carmelo, nato a Scicli il 30/10/1952, residente a Scicli in C.da Lincino sn. ;

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 27/08/2011 su n.5 animali, di cui n.1 risultato infetto ;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 1774 del 3/10/02, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

ORDINA

al Sig. Candiano Carmelo, generalizzato in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) i bovini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 27/08/2011, nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale;
- 3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:
 - a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
 - b. il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.

- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Regolamento Cee 1760/00, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'Ufficio Veterinario del Distretto di Modica; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la distruzione dei feti e degli involgi fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 6) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 7) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 8) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1774/02;
- 9) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa asperzione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 10) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 11) il divieto della monta naturale;
- 12) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 13) l'impiego del latte delle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 14) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'AUSL 7 Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni, b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzature idonee al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
- 15) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 16) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 17) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, è revocato.

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Candiano Carmelo come da istruzioni scritte, impartite in data 05/09/2011 dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza di sei settimane; la prima delle quali eseguita dopo sei settimane dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO RESPONSABILE
Dott. PASQUALE
RESPONSABILE DELL'ASP
DI SANITA' ANIMALE

IL SINDACO
Giovanni Vespoli